REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Servizio Rifiuti

Genova, data della registrazione del protocollo

Prot. n. IN/2020/

Classif./Fasc. : 2019/G13.10.2/6

Allegati: --

Al Settore
Valutazione Impatto Ambientale
e Sviluppo Sostenibile

SEDE

Oggetto**:** Valutazione preliminare, tramite "liste di controllo", sul progetto di variante al piano di coltivazione della Cava Bricco Biscea.
Riscontro a Vs. nota prot. n. IN/2020/11082.

In riferimento alla vs. nota IN/2020/11082, con la quale si richiede allo scrivente Servizio il contributo di competenza, nell'ambito della valutazione ex art. 6, c. 9 del D. Lgs. 152/2006 tramite liste di controllo sul progetto in oggetto e al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare, si rileva quanto segue.

Il progetto prevede una modifica di quello già autorizzato, consistente nella realizzazione di una pista a sud ovest che prolunghi la viabilità interna esistente e consenta il raggiungimento delle quote di lavoro per realizzare i gradoni alti. In questo modo non si interviene più sul versante visibile dalla vallata, migliorando considerevolmente gli aspetti paesaggistici. Tale modifica comporta una riduzione delle volumetrie estraibili sul fronte, che si richiede di compensare con un maggiore scavo da effettuare sul piazzale di cava esistente.

Complessivamente la volumetria estraibile con la nuova proposta sarà di circa 800.000 mc. Il quantitativo dei riporti previsti sarà di circa 1.000.000 mc. e si prevede di utilizzare terre e rocce da scavo o altri materiali idonei ai sensi delle normative vigenti. Le volumetrie coinvolte appaiono pertanto significative.

In merito alla fase di ricomposizione ambientale, si richiamano i contenuti della D.G.R. n. 672/2019 che dettaglia i materiali ammessi in tale fase e della D.G.R. n. 671/2019 relativa agli impianti di recupero negli ambiti di attività estrattiva.

I materiali ammessi, ai fini di ricomposizione ambientale, ai sensi della D.G.R. n. 672/2019, sono:

- rifiuti di estrazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 117;
- terre e rocce da scavo classificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., secondo i criteri e le procedure definiti dal DPR 120/2017;
- rifiuti inerti sottoposti ad attività di recupero R10 autorizzate in forma semplificata ex art. 214,215, e 216 o in forma ordinaria ex art. 208 del D. Lgs.152/2006;
- materie end of waste derivanti da attività di recupero rifiuti conformi alle caratteristiche indicate dal D.M. 5 febbraio 1998, con particolare riferimento al paragrafo 7.1 e al paragrafo 12.3.

La lista di controllo presentata, al punto 9.4 ("Il progetto comporterà la produzione di rifiuti solidi durante la costruzione, l'esercizio o la dismissione?"), riporta una risposta affermativa, in relazione

a scarti della produzione di inerti per l'edilizia, che sarà attivata presumibilmente in occasione della fase di ricomposizione ambientale.

Sempre in merito alla fase di ricomposizione ambientale, la D.G.R. n. 671/2019 indica la possibilità di utilizzare sia materiali non costituenti rifiuto, sia costituenti rifiuto.
Ove i materiali non costituiscano rifiuto, la lavorazione presso gli impianti a servizio della cava a cielo aperto dei materiali di provenienza esterna (quali ad esempio terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto ai sensi del DPR 120/2017) è consentita alle seguenti condizioni:

a) gli impianti dispongano di autorizzazione ambientale A.U.A. (ex D.P.R. n. 59/2013);

b) l'intero ciclo di lavorazione dei materiali di cava sia mantenuto separato dal ciclo di lavorazione dei materiali di provenienza esterna;

c) i limi prodotti dalla lavorazione dei materiali siano gestiti ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e secondo le indicazioni fornite dall'autorità competente in fase di autorizzazione all'impianto di cui al precedente punto a), fermo restando il riutilizzo all'interno della cava produttrice dei rifiuti di estrazione del materiale trattato presso l'impianto qualora sia previsto dal relativo piano di gestione (art. 5 D.Lgs. n. 117/2008);

d) il quantitativo dei materiali non di cava lavorato presso l'impianto sia inferiore al quantitativo dei materiali di cava lavorato all'impianto stesso l'anno precedente;

e) sia tenuto in cava apposito registro in cui annotare le tipologie dei materiali lavorati, la data di ricevimento, la quantità e la provenienza.

In merito all'attività di recupero inerti in cava a cielo aperto, la D.G.R. n. 671/2019 prevede che *l'attività di recupero dei materiali inerti derivanti da scavi, costruzioni e demolizioni classificati "rifiuto", ad eccezione dei materiali contenenti amianto, è consentita al titolare di autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva a cielo aperto con apposito impianto dedicato, previo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ambientali da parte degli Enti preposti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. e ogni altra eventuale autorizzazione o titolo previsti dalla vigente normativa.*

Tale attività è consentita alle seguenti condizioni:

a) gli impianti devono essere autorizzati alla lavorazione delle differenti tipologie di materiale in forma ordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. o in forma semplificata ai sensi del DM. 5 febbraio 1998 dall'Autorità competente che nel proprio provvedimento individua anche i parametri di qualità ambientale da rispettare e le modalità di caratterizzazione in base alla normativa vigente;

b) eventuali limi derivanti dalla lavorazione devono essere gestiti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. e secondo le indicazioni fornite dall'Autorità competente in fase di autorizzazione all'impianto di cui al precedente punto a);

c) deve essere acquisita, nell'ambito del procedimento presso lo SUAP, apposita attestazione del Settore regionale competente in materia di Attività Estrattive in merito alla compatibilità con il programma di coltivazione autorizzato.

Oltre quanto sopra riportato, non si evidenziano ulteriori elementi di criticità per i profili di competenza del Servizio scrivente.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
DOMENICO OTERI
mercoledì 9 settembre 2020 15.58.03 CEST

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Baroni

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Vice Direzione Generale Ambiente
Servizio Rifiuti – Via D'Annunzio 111- 16121 Genova - Tel. 010-54851 - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Funzionario: Ing. Emanuele Striglioni ne' Tori - tel. 010 548 5679, e-mail: emanuele.striglioni@regione.liguria.it